



SENT. 26/ 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico Andrea Liberati,

in data 5 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario Maria Grazia Mariani;

visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453,

convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20,

la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

visto il ricorso e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 23503/PM del registro di segreteria, proposto dal dott.

C.G.B., cod. fisc. CXXXXXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXX a

XXXXXXXXXX (XX) e residente a XXXXXXXX (XX) in via

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo

(cod. fisc.: DSC MRZ 59M31 A271A, pec: maurizio.discepolo@pec-

ordineavvocatiancona.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito

in Ancona, via Matteotti n. 99;

contro

l'Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — (C.F. 80078750587), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Antonio Cimmino (c.f. CMMNTN58M17F158F, PEC

avv.antonio.cimmino@postacert.inps.gov.it) e Floro Flori (c.f.

FLRFLR58D12E388A, PEC avv.floro.flori@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato con i sopra indicati procuratori presso l'Avvocatura

distrettuale INPS, Via S. Martino n. 23, 60722 Ancona (AN);

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2 novembre 2023 il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:

-ottenere l'annullamento della nota datata 25.4.2023 dell'INPS di Pesaro
mediante la quale è stato comunicato al ricorrente che sussisterebbe un credito
a favore dello stesso Istituto pari ad un importo di euro 11.745,12 lordi, ed
euro 7.481,65 netti, che sarebbe stato pagato in più sulla pensione IOCTPS n.
08994222 dal 1.6.2015 al 31.5.2023 ed il conseguente accertamento e la
declaratoria in favore del dott. C.G.B. che egli nulla deve all'Istituto resistente
per detta causale, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione
delle somme che sono state e che verranno, nelle more del presente giudizio,
illegittimamente trattenute sul rateo pensionistico del ricorrente;

-in riferimento all'atto n. PU12022953631 trasmesso con nota prot. n. INPS.5900.04/01/2023.0001028 del 4.1.2023 mediante il quale è stata conferita la pensione privilegiata diretta in favore del dott. G.B.C. , che venga disposto accertamento volto a quantificare la corretta prestazione pensionistica che deve essere erogata nei confronti del ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari.

Con il ricorso in epigrafe la difesa di parte ricorrente ha rilevato in particolare:

-che il dott. C. ha lavorato per il Ministero dell'Interno fino al 31 maggio 2015, quando è andato in pensione a causa del raggiungimento dei limiti di età;

	-in data 8 maggio 2015 ha ricevuto la comunicazione dall'INPS n.	
	PU012015818715 riguardante la sua pensione diretta di vecchiaia, calcolata	
	in modo provvisorio;	
	- con nota prot. n. INPS.5900.18/05/2017.0059113 del 18/05/2017 ha ricevuto	
	altra comunicazione dell'INPS che annullava la precedente e comunicava una	
	pensione privilegiata diretta, sempre provvisoria in attesa del ricalcolo dovuto	
	all' applicazione dell'art. 1 comma 707 della l. 190/2014;	
	-nel 2019 ha presentato un reclamo a mezzo pec riguardo al calcolo della	
	pensione, sussistendo benefici che non risultavano applicati al conteggio	
	dell'importo annuo quali quelli di cui all' art. 54 del DPR 1092/1973, ma non	
	ha ricevuto risposta;	
	-con nota prot. n. 5900.04/01/2023.0001028 del 4.1.2023 l'INPS ha	
	comunicato la pensione definitiva;	
	-in data 25 aprile 2023 l'Inps ha comunicato che per il periodo dal 2015 al	
	2023 era stato pagato un importo non dovuto per il periodo dal 01/06/2015 al	
	31/05/2023 sulla pensione cat. IOCTPS n. 08994222 (iscrizione numero	
	17429993) che, calcolato al lordo, è pari ad euro 11.745,12 e che avrebbe	
	quindi effettuato delle trattenute mensili per recuperare il debito di 831,30 €;	
	-il dott. C. ha impugnato tale provvedimento presentando un ricorso al	
	Comitato di Vigilanza della Gestione Pubblica, ma non ha ricevuto alcuna	
	comunicazione dall'INPS fino ad ora.	
	In diritto rileva che:	
	-il dott. C. è legittimo titolare della pensione contestata e ha percepito il rateo	
	pensionistico in buona fede, come dimostrerebbe la lettera di	
	accompagnamento dell'atto di conferimento della pensione, che indicava la	

	possibilità di un conguaglio a favore. Successivamente ha percepito la	
	pensione nella convinzione che fosse quello definitivo;	
	-l'INPS ha atteso sette anni prima di comunicare l'esistenza di un presunto	
	indebito dopo aver proceduto a più ricalcoli del trattamento tutti favorevoli al	
	ricorrente (il primo atto di liquidazione della pensione del dott. C. , datato	
	8.5.2015, indicava un importo annuo lordo di euro 66.684,68, il secondo atto	
	del 18.5.2017 un importo annuo lordo di euro 73.400,83 e l'ultimo atto del	
	4.1.2023 l'importo lordo di euro 76.193,29);	
	- il pensionato non aveva modo di sapere se l'importo ricevuto fosse superiore	
	a quello dovuto;	
	-nel caso in esame dovrebbe applicarsi l'articolo 206 del DPR 1092/73, che	
	prevede espressamente <i>“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento</i>	
	<i>revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno</i>	
	<i>ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle</i>	
	<i>somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in</i>	
	<i>seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”</i> in quanto il	
	ricorrente non ha commesso alcun fatto doloso e gli errori sono stati commessi	
	solo dall'INPS nonostante avesse a disposizione tutta la documentazione	
	necessaria;	
	-nel caso in cui si ritengano corretti i conteggi dell'INPS, il diritto all'indebito	
	potrebbe essere esercitato solo per le somme percepite dopo l'accertamento	
	amministrativo dell'indebito per il principio della tutela dell'affidamento del	
	pensionato in buona fede;	
	-deve applicarsi il limite triennale indicato dalla Corte dei conti SS.RR. 2/2012	
	che sottolinea l'importanza del tempo trascorso, l'assenza di dolo e il momento	
	4	

	in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza dell'errore e non può trovare	
	applicazione l'articolo 162 del DPR 1092/73, come conferma la stessa	
	circolare n. 47, punto 3, del 16 marzo 2018 dell'Inps;	
	-il dottor C. ha percepito la sua pensione dal 2015 con un provvedimento	
	dichiarato provvisorio, e dopo la liquidazione successiva di maggio 2017 ha	
	ricevuto la sua pensione per altri sei anni, mentre l'INPS ha inviato al	
	pensionato il suo ricalcolo il 4 gennaio 2023 e dopo quattro mesi, il 25 aprile	
	2023, ha indicato un presunto debito del pensionato dopo un periodo di tempo	
	notevolmente sproporzionato e ingiustificabile, ovvero otto anni o sei anni,	
	prima di effettuare il ricalcolo previsto dall'articolo 707 e chiedere il rimborso;	
	-non si comprende come sia stato calcolato l'importo del presunto debito e il	
	pensionato non ha nemmeno la possibilità di contestare in modo specifico	
	quanto richiesto;	
	-in ogni caso l'indebito dovrà essere restituito al netto delle imposte, come	
	stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla recente modifica	
	dell'articolo 10 del TUIR da parte dell'articolo 150 del d.l. 34/2020;	
	Pertanto, nel caso in cui la domanda principale venga respinta, chiede che il	
	presunto indebito venga quantificato al netto delle imposte pagate.	
	In relazione alla richiesta avanzata dal dottor C., che mira a ottenere	
	l'accertamento dell'importo corretto della pensione dovuta, evidenzia che nel	
	calcolo del periodo pensionistico utile non sono state considerate le giornate	
	relative al riscatto del periodo di laurea, autorizzato dall'INPS con un	
	provvedimento del 28 febbraio 2014; i versamenti mensili sono stati interrotti	
	a seguito di una modifica legislativa avvenuta nel dicembre 2014 e tale	
	somma, secondo la normativa dell'INPS, non può essere recuperata dal	
	5	

	pensionato, ma deve essere conteggiata come giornate lavorative valide per il	
	calcolo del periodo utile di pensione. Tuttavia, questo conteggio non appare	
	nel ricalcolo pensionistico del 4 gennaio 2023 né nei calcoli precedenti in	
	quanto l'INPS ha mantenuto il servizio utile arrotondato a 38 anni e 7 mesi,	
	come nei calcoli precedenti del 2015 e del 2017, mentre il servizio utile per il	
	calcolo della pensione è di 38 anni e 8 mesi. Pertanto, l'importo finale della	
	pensione dovrebbe essere e deve essere ricalcolato sulla base di 38 anni e 8	
	mesi a partire dal 1° giugno 2015. A sostegno di quanto affermato sottolinea	
	che fino al 2023 la pratica relativa al riscatto del periodo di laurea nella pagina	
	web My INPS del dottor C. risultava ancora "IN LAVORAZIONE" il 28	
	dicembre 2022 e anche nei primi giorni di gennaio. Tuttavia, tale riferimento	
	è stato eliminato senza motivo.	
	Con memoria in data 21 febbraio 2024 si è costituito l'Inps deducendo quanto	
	segue.	
	In merito all'irripetibilità l'INPS afferma che l'indebito non è recuperabile	
	perché il trattamento pensionistico era provvisorio e conseguente a modifica	
	normativa, ritiene inapplicabile le SS.RR. della Corte dei conti n. 7/2007/QM	
	e 2/20212/QM valorizzando la decisione 4/2008/QM relativa al superamento	
	dei limiti di reddito.	
	Ritiene applicabile l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e inapplicabile l'art.	
	206 d.p.r. 1092/1973 in quanto il provvedimento impugnato non rientra nelle	
	ipotesi di revoca, né di modifica del provvedimento definitivo di pensione.	
	Il ricorrente avrebbe agito in buona fede nel ricevere le somme, e il ritardo	
	nella riliquidazione è stato causato da motivi di legge.	
	L'art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 deve essere letto alla luce della necessità di	
	6	

	salvaguardare la continuità tra lo stipendio percepito in servizio e il primo	
	rateo pensionistico, attraverso la liquidazione in via provvisoria, per poi	
	procedere ai necessari aggiustamenti, in sede di definitiva.	
	Evidenzia che il recupero di somme indebitamente erogate	
	dall’Amministrazione ha carattere di doverosità con irrilevanza dell'eventuale	
	buona fede del percipiente (Consiglio di Stato decisione n. 293/2008).	
	La difesa INPS rammenta infine il dettato ex art. 86, co. 4, d.P.R. n.	
	1092/1973, sostituito dall'art. 30 l. n. 177/1976 che così recita: “È fatto obbligo	
	agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro	
	la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della	
	pensione ... nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione	
	della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.”.	
	In merito alla presunta erroneità dei conteggi l'INPS contesta la vaghezza delle	
	lamentele del ricorrente, che non ha specificato gli errori di calcolo né ha	
	fornito elementi per calcolare l'importo corretto, con doglianza meramente	
	esplorativa.	
	L'INPS sostiene infine che l'articolo 150 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, non si	
	applica perché il rapporto era già definito prima dell'entrata in vigore del	
	decreto e il ricorrente non ha restituito le somme indebitamente percepite.	
	Per quanto esposto chiede di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e	
	diritto e in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il ricorrente è	
	debitore nei confronti dell’INPS dell’importo di € 11.745,12 lordi, € 7.481,65	
	netti, oltre interessi dalla mora al saldo, e ex art. 159 c.g.c. che richiama l’art.	
	418 c.p.c., a modifica del proprio decreto in data 7/11/2023 reso inaudita et	
	altera parte, pronunciare nuovo decreto per la fissazione dell’udienza di	
	7	

	comparizione parti.	
	All’udienza del 5 marzo 2024, presente l’avv. Mazzaferri, in sostituzione, per	
	l’Inps la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Per quanto concerne la domanda proposta in via riconvenzionale dall’Inps	
	di accertare che il ricorrente è debitore nei propri confronti della stessa somma	
	€ 11.745,12 lordi, € 7.481,65 netti, oltre interessi, già richiesta dall’Istituto	
	sulla base di un atto amministrativo, va rilevato che la stessa coincide di fatto	
	con la domanda del ricorrente che ne chiede l’accertamento negativo.	
	Entrambi chiedono di quantificare l’esatto credito dell’Inps.	
	La domanda riconvenzionale è l’istituto con cui il convenuto esercita nello	
	stesso processo un’azione che potrebbe proporre anche autonomamente contro	
	l’attore, ossia indipendentemente dall’iniziativa assunta dalla controparte e	
	che consente di allargare l’oggetto originario del giudizio (il cosiddetto <i>thema</i>	
	<i>decidendum</i>), inserendo elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dall’attore.	
	Nel caso in esame, l’Inps chiede di accertare il credito nella misura in cui lo	
	ha già accertato in via amministrativa, mentre il ricorrente chiede di	
	ricalcolarle il debito a suo a carico accertato e di restituirgli le eventuali	
	differenze.	
	Pertanto, da un verso la domanda riconvenzionale coincide con la domanda	
	del ricorrente di accertare l’esatto debito (credito per l’Inps), dall’altro non	
	configura un’autonoma domanda rispetto alla quale l’INPS abbia concreto	
	interesse: a differenza dei giudizi tra privati l’INPS ha infatti non solo il	
	potere, ma il dovere istituzionale di quantificare i crediti previdenziali e lo ha	
	già fatto.	
	8	

	Il presente giudizio non è infatti di mero accertamento, ma ha ad oggetto la	
	verifica della correttezza dell'accertamento e del provvedimento di recupero	
	già effettuato dall'INPS sulla base del decreto del Ministero della difesa, con	
	l'effetto che senza il ricorso l'ente pubblico non solo potrebbe già ottenere	
	coattivamente tali somme, ma si è già precostituito un titolo idoneo: è quindi	
	evidente come l'Istituto previdenziale non abbia di fatto in concreto un	
	interesse ad un'autonoma azione (elemento che caratterizza la domanda	
	riconvenzionale unitamente all'estensione del <i>thema decidendum</i>).	
	Analogamente al processo amministrativo, infatti, il giudizio contabile non è	
	tra parti private, ma presuppone un atto amministrativo (e una preliminare	
	domanda in via amministrativa) ed è finalizzato a verificarne la correttezza.	
	Del resto, qualora l'attività istituzionale di accertare i propri crediti fosse <i>tout</i>	
	<i>court</i> delegata all'autorità giudiziaria si porrebbe un problema di	
	responsabilità omissiva rispetto ai compiti non svolti dall'ente pubblico.	
	Per le ragioni esposte la domanda dell'Inps di determinazione del credito non	
	può essere qualificata come domanda riconvenzionale e non può essere	
	accolta l'istanza di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. che ha la	
	funzione di consentire al ricorrente di difendersi in relazione ai nuovi temi	
	introdotti nel giudizio, non presenti nel caso in esame.	
	2. Nel merito, in relazione alla richiesta di indebito si osserva quanto segue.	
	Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto richiesta di pagamento di euro	
	11.745,12 lordi, 7.481,65 netti, a titolo di indebito dall'Inps, con nota datata	
	25.4.2023, in buona fede e che l'Istituto ha atteso 6-8 anni per comunicare al	
	pensionato la presunta partecipazione di debito.	
	L'Inps ha eccepito al riguardo che nella prima liquidazione era espressamente	

	specificato che la liquidazione era provvisoria, circostanza che escluderebbe	
	la tutela di ogni affidamento, e che le riliquidazioni successive sono tutte	
	dovute a tardive comunicazioni datoriali.	
	Parte attrice sostiene anche che dovrebbe trovare applicazione nel caso in	
	esame l'art. 206 d.p.r. 1092/1973, stante l'affidamento e l'assenza di dolo.	
	L'Inps si è opposto rilevando che l'importo più basso è stato definito in	
	applicazione dell'art. 1 co, 707, l. n. 190/2014, che sarebbe inapplicabile l'art.	
	206 citato e che dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione	
	decennale ex art. 2033 c.c., essendo l'Istituto obbligato al recupero secondo	
	quanto disposto dalle SS.RR. 2/2002.	
	Ricostruendo i fatti di causa emerge che:	
	-in data 8 maggio 2015 l'INPS ha comunicato con atto n. PU012015818715 la	
	pensione diretta di vecchiaia, calcolata in modo provvisorio (ALL. 1	
	ricorrente);	
	- con nota prot. n. INPS.5900.18/05/2017.0059113 del 18/05/2017 ha	
	annullato la precedente e comunicato una pensione privilegiata diretta, sempre	
	provvisoria in attesa del ricalcolo dovuto all'applicazione dell'art. 1 comma	
	707 della l. 190/2014 (ALL. 2 ricorrente);	
	-il ricorrente, con osservazioni del 28/3/2019 inoltrate a mezzo PEC in pari	
	data, ha lamentato presunte irregolarità nel calcolo pensionistico, e in	
	particolare che non fosse stato computato dall'INPS il beneficio ex art. 54 dPR	
	1092/1973 (memoria Inps p.2);	
	-con nota del 25 aprile 2023 l'INPS ha comunicato che per il periodo dal 2015	
	al 2023 era stato pagato un importo non dovuto per il periodo dal 01/06/2015	
	al 31/05/2023 sulla pensione cat. IOCTPS n. 08994222 (iscrizione numero	

	17429993) che, calcolato al lordo, è pari ad euro 11.745,12 e che avrebbe	
	quindi effettuato delle trattenute mensili per recuperare il debito di 831,30 €.	
	Va evidenziato che il periodo per il quale è richiesto l'indebito va dal 1°	
	giugno 2015 al 31 maggio 2023, che la pensione provvisoria è stata	
	quantificata in data 8 maggio 2015 dall'Inps e che solo dopo otto anni è stato	
	richiesto l'indebito, relativo a quanto percepito con il trattamento provvisorio.	
	Per il periodo oggetto di richiesta di indebito, trattandosi di presunto debito	
	scaturito da provvedimento provvisorio, non può quindi trovare applicazione	
	l'art. 206 d.p.r. 1092/1973 in quanto relativo ai provvedimenti definitivi.	
	Nella fattispecie in esame risulta tuttavia decorso il periodo di ritardo nel	
	provvedere pari a tre anni, individuato dalle SS.RR. quale lasso temporale	
	idoneo ad ingenerare affidamento nei confronti del provvedimento	
	provvisorio, essendo irrilevante che nel provvedimento provvisorio del 2015	
	e del 2017 era chiaramente indicato che la pensione sarebbe stata adeguata ai	
	sensi dell'art. 1, comma 707, l. 190/2014, in quanto l'Inps aveva comunicato	
	espressamente che dal ricalcolo sarebbe potuto derivare un conguaglio a	
	favore dell'interessato e che avrebbe provveduto nel più breve tempo	
	possibile. Decorso un lasso temporale di tre anni è ben plausibile che il	
	pensionato avesse maturato il convincimento in perfetta buona fede della	
	correttezza del calcolo provvisorio.	
	La doverosità ex lege del ricalcolo, nota al ricorrente per essergli stata	
	espressamente comunicata nel provvedimento di liquidazione, costituisce	
	circostanza da cui non si può escludere in concreto la necessità della tutela	
	dell'affidamento nel percepire il trattamento quantificato nel 2015 da parte del	
	convenuto proprio per l'ampio decorso di un termine di circa 8 anni.	

	La richiesta di indebito, pertanto, risulta illegittima e va disapplicata fino alla	
	data della comunicazione dell'accertamento amministrativo della pensione	
	definitiva sulla base del limite triennale indicato dalla Corte dei conti SS.RR.	
	2/2012.	
	Né rileva in alcun modo la richiesta del ricorrente relativa all'adeguamento ex	
	art. 54 d.p.r. 1092/1973, attinente a diversi profili.	
	3. Per quanto concerne poi l'eccezione dell'Inps secondo cui le somme	
	dovrebbero essere restituite al lordo, in quanto l'art. 150 del d.l. 34/2020 non	
	sarebbe applicabile alla fattispecie poiché: "Sono fatti salvi i rapporti già	
	definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto", va tra l'altro rilevato	
	che poiché il decreto è entrato in vigore in data 19 maggio 2020, la trattenuta	
	al lordo, ad esso successiva, risulta non rispettosa del disposto normativo.	
	In materia la Sez. III App. ha rilevato che "Atteso che la nuova disciplina trova	
	applicazione per le somme restituite dal 1° gennaio 2020, data dalla quale gli	
	importi ripetuti non costituiscono più oneri deducibili, e che l'appellante, pur	
	essendo stato il proprio dante causa intimato della ripetizione in epoca	
	precedente, non risulta aver restituito somma alcuna, lo stesso, per via della	
	sopravvenuta disposizione, dovrà restituire le somme pretese, della cui	
	rideterminazione è onerato l'INPS, al netto delle trattenute fiscali", con	
	orientamento che questo Organo giudicante ritiene di condividere.	
	Lo stesso Inps con circ. 174/2021 ha del resto specificato che "Al riguardo, ai	
	fini dell'applicazione del previgente regime di restituzione al lordo con	
	riconoscimento dell'onere deducibile, i rapporti definiti alla data del 19	
	maggio 2020, per i quali non trova applicazione la nuova disciplina, sono	
	quelli riconducibili alla seguente casistica:	

	-la restituzione dell'indebito sia già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da	
	pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;	
	-sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute	
	operate all'atto dell'erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato	
	"definito" al momento dell'approvazione del piano di recupero;	
	-sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero,	
	con compensazione o prelievo sulla prestazione, ancorché non siano ancora	
	esauriti i rispettivi processi gestionali;	
	-nelle fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell'indebito con rimessa in	
	denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del 19 maggio 2020 e	
	sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l'adempimento senza che	
	l'interessato abbia adempiuto, sul presupposto che alla predetta data l'Istituto	
	aveva già avviato l'azione di recupero, compiendo l'attività di propria	
	competenza, per cui il mancato pagamento è da ricondursi all'inadempimento	
	del destinatario della nota."	
	Tenuto conto che l'indebito è stato comunicato in data 25 aprile 2023	
	dall'INPS e risulta pertanto escluso sulla base della stessa circolare dell'Ente	
	previdenziale, l'indebito andrebbe quindi restituito al netto.	
	4. Parte attrice contesta altresì la quantificazione del trattamento erogato in	
	quanto non sarebbero state considerate le giornate relative al riscatto del	
	periodo di laurea, autorizzato dall'INPS con un provvedimento del 28 febbraio	
	2014 e i cui versamenti mensili sono stati interrotti a seguito di una modifica	
	legislativa avvenuta nel dicembre 2014: tale somma secondo la normativa	
	dell'INPS non potrebbe essere recuperata dal pensionato, ma dovrebbe essere	
	conteggiata come giornate lavorative valide per il calcolo del periodo utile di	

	pensione.	
	Al riguardo l’Inps non ha svolto alcuna difesa, ragione per la quale si rende	
	necessario disporre separatamente la prosecuzione del giudizio con ordinanza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in	
	composizione monocratica:	
	-dichiara inammissibile per le ragioni esposte in parte motiva la richiesta di	
	differimento dell’udienza al fine di accertare che il ricorrente è debitore nei	
	propri confronti della somma richiesta a titolo di indebito;	
	-rileva l’illegittimità e disapplica il provvedimento dell’INPS emesso in data	
	25 aprile 2023 con cui l’Istituto ha comunicato che era stato pagato un importo	
	non dovuto per il periodo dal 1/06/2015 al 31/05/2023, pari a euro 11.745,12	
	lordi;	
	-condanna l’Inps a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute	
	a titolo di indebito relative al periodo fino alla data della effettiva	
	comunicazione della pensione spettante di cui alla nota prot. n.	
	5900.04/01/2023.0001028 del 4.1.2023;	
	-dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.	
	Ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.	
	Così deciso il 5 marzo 2024	
	Il giudice	
	dott. Andrea Liberati	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	14	

[illegible]